

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Servizio Pubblica Istruzione

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La Città Metropolitana di Cagliari riconosce e favorisce il diritto alla formazione, allo studio, all'integrazione e all'inclusione degli studenti con disabilità che frequentano gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado e fornisce loro il servizio di assistenza specialistica educativa.
2. In conformità al principio di autonomia organizzativa e responsabilità ribadito dall'art. 7 della L. R. N° 9 2006 "Potere regolamentare degli enti locali", il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza specialistica educativa agli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado dell'ambito metropolitano in attuazione dell'art. 73, comma 1 bis, lettera a) della L. R. N° 9/2006 che attribuisce alle unioni di comuni i compiti e le funzioni amministrative relativi ai "servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio", in relazione agli istituti del secondo ciclo di istruzione.

Art. 2

Aventi diritto

1. Il servizio è prestato in favore degli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. n° 104 del 1992 frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado della Provincia di Cagliari che presentano grave compromissione nell'area della comunicazione e/o dell'autonomia e/o socializzazione per i quali sia stata avanzata richiesta alla scuola da parte della famiglia e predisposto dalla scuola stessa il P.E.I. così come all'art. 4 del presente regolamento.
2. L'assistenza specialistica educativa viene attivata nei casi individuati secondo una scala di priorità, tenendo conto della gravità della patologia, dalla completezza della documentazione e del rispetto dei tempi definiti dal presente regolamento all'art. 4.

Art. 3

Definizione e Caratteristiche dell'Assistenza Specialistica Educativa Gestione del Servizio

1. Il servizio educativo previsto dall'art. 1 si concretizza attraverso l'assistenza specialistica per affrontare le difficoltà nell'area dell'autonomia, della comunicazione e della socializzazione nell'ambito scolastico.
2. La Città Metropolitana di Cagliari eroga il Servizio di assistenza specialistica educativa agli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti di Istruzione secondaria mediante esternalizzazione del medesimo, ai sensi del codice dei contratti.
3. Il servizio di assistenza specialistica è prestato dall'Amministrazione per il tramite di Operatori economici (Imprese e/o Cooperative sociali) selezionati previo bando pubblico ai sensi del Codice dei Contratti, attraverso educatori professionali o altri operatori qualificati con titoli equipollenti – diploma di laurea non inferiore ai quattro anni, secondo gli ordinamenti previgenti al D. M. 509/1999 oppure laurea specialistica di durata quinquennale, ora denominata laurea magistrale (LM) - oppure titolo di studio equiparato alle

sudette lauree conseguito in uno stato dell'Unione Europea, che abbiano almeno due anni di esperienza lavorativa nell'ambito della disabilità.

4. L'assistenza specialistica educativa deve essere prevista e quantificata nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) e/o nel programma di lavoro individualizzato definito dal GLH (Gruppo di Lavoro sull'Handicap) e integrarsi con le attività riabilitative di competenza delle ASL e quelle sociali del Comune di residenza dello studente.

5. L'assistenza specialistica educativa è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività didattica di sostegno della scuola.

6. Il servizio di assistenza educativa non è espletato in compresenza con l'insegnante di sostegno, salvo i casi di studenti disabili con problematiche eccezionali, per i quali la necessità della compresenza dev'essere prevista, quantificata e motivata nel PEI.

7. Il servizio di assistenza educativa si svolge esclusivamente all'interno del territorio della Città Metropolitana: principalmente all'interno della struttura scolastica frequentata dallo studente, o, se previsto nel PEI, nelle sedi di svolgimento delle attività di alternanza scuola/lavoro o delle altre visite didattiche programmate con la classe, previo nullaosta della Città Metropolitana.

Art. 4 Documentazione

1. La famiglia dello studente (sia per le nuove iscrizioni che per le riconferme) richiede l'attivazione del servizio di assistenza specialistica educativa per l'anno scolastico successivo con apposito modulo predisposto dalla Città Metropolitana e messo a disposizione nelle scuole - medie e superiori – sul sito web dell'Amministrazione, allegando la seguente documentazione:

a) certificazione rilasciata dal competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale attestante la natura e il grado di disabilità (L. 104/92);

b) diagnosi funzionale (DF) contenente l'indicazione per l'assistenza educativa specialistica;

c) eventuali altri documenti a completamento della diagnosi e finalizzati alla conoscenza dello studente.

2. Il Dirigente scolastico, entro il 30 aprile, dopo aver accertato il possesso dei requisiti richiesti per il servizio, inoltra le richieste presso l'Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico del Servizio Pubblica Istruzione della Città Metropolitana di Cagliari allegando breve relazione contenente l'elenco degli studenti per cui si chiede l'attivazione del servizio e il PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto collegialmente dagli insegnanti dello studente ed eventualmente dall'educatore professionale incaricato per l'assistenza educativa specialistica, dei medici specialistici, con la collaborazione dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale.

3. Il PEI così redatto costituisce lo strumento operativo che permette l'individuazione degli interventi da attuare, l'eventuale specializzazione dell'educatore, le risorse su cui fare affidamento e gli obiettivi da perseguire.

4. La suddetta documentazione è poi presa in carico ed esaminata dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 6 del presente regolamento.

5. Il termine per la presentazione delle domande di assistenza da parte delle scuole è stabilito al 30 aprile e solo per casi particolari e motivati possono essere ammesse domande di assistenza presentate dalle scuole tardivamente, purché pervenute alla Città Metropolitana entro e non oltre il 31 ottobre.

6. Le domande di assistenza pervenute dopo il 31 ottobre non saranno accolte per l'anno scolastico in corso, fatto salvo l'eccezionale caso in cui la disabilità dell'allievo venga certificata dopo tale data.

Art. 5 Esclusioni

1. Non sono ammesse le richieste denominate di assistenza specialistica educativa ma miranti sostanzialmente:

- alla sola assistenza di base, di competenza esclusiva dell'istituzione scolastica;
- ad incrementare le ore di sostegno didattico.

Art. 6 Commissione Tecnica

1. L'Amministrazione metropolitana, per la valutazione delle richieste per l'assistenza specialistica educativa, si avvale di una Commissione Tecnica, nominata con determinazione del Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, costituita da:

- il Dirigente del Settore o suo delegato che la presiede;
- due esperti in materia di integrazione inclusione scolastica, interni o esterni all'Ente.

2. La Commissione Tecnica:

- si riunisce per la prima volta entro il mese di maggio per la valutazione e pianificazione delle richieste pervenute, predisporre un quadro di ripartizione del servizio tra le scuole richiedenti e lo comunica ad ogni singolo istituto entro il 15 giugno;
 - si riunisce e aggiorna periodicamente il quadro complessivo di organizzazione del servizio di ogni Istituto Scolastico.
3. Delle riunioni della Commissione viene redatto un verbale, numerato progressivamente per anno solare, datato e firmato dai partecipanti, contenente l'oggetto della riunione e una sintesi delle decisioni. Il verbale è approvato con determinazione dirigenziale.
4. Non vengono corrisposti emolumenti o rimborsi spese ai componenti per le sedute della Commissione.

Art. 7 Procedure

1. Sulla base degli indirizzi approvati con il Documento Unico di Programmazione unitamente al Bilancio di Previsione e al PEG, l'ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico provvede ogni anno scolastico alla redazione di un documento annuale operativo.
2. Il documento annuale operativo è predisposto sulla base delle richieste pervenute, dei verbali della Commissione Tecnica e dei progetti pervenuti dai singoli Istituti entro il 31 dicembre.
3. Il Documento Annuale Operativo, approvato con determinazione dirigenziale, indica le modalità di erogazione del servizio, le tipologie degli interventi, gli Istituti che ne usufruiscono, il monte ore e le professionalità operanti nell'anno in corso e costituisce uno dei documenti utili per la programmazione del servizio per l'anno successivo.

Art. 8 Attivazione e revoca del Servizio

1. L'Amministrazione metropolitana attiva il servizio di assistenza specialistica educativa in relazione alla disponibilità di risorse in bilancio e sulla base dei verbali della Commissione Tecnica approvati con determinazione dirigenziale.
2. Per gli studenti che richiedono il servizio per la prima volta può essere previsto, nella fase iniziale, un periodo di osservazione da parte degli insegnanti e/o dell'educatore incaricato al fine di valutare le esigenze, gli obiettivi educativi e la metodologia di intervento.
3. Il servizio viene revocato in caso di assenza prolungata per oltre 10 giorni, ingiustificata, dello studente. In caso di assenze giustificate la scuola può concordare con la famiglia dello studente e l'educatore, le modalità di recupero delle ore non usufruite dandone immediata informazione all'Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico.

Art. 9 L'Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico

1. La Città Metropolitana si avvale dell'Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico del Servizio Pubblica Istruzione per la raccolta e la predisposizione della pre-istruttoria delle richieste di assistenza educativa specialistica pervenute dagli Istituti di Istruzione Secondaria e le trasmette alla Commissione Tecnica fornendo alla stessa ogni informazione e supporto tecnico relativo al servizio. L'Ufficio svolge inoltre funzione di raccordo con le altre agenzie e i servizi territoriali coinvolti nel progetto educativo individualizzato del singolo studente, nonché azioni di supervisione, monitoraggio continuo e censimento del bisogno.
2. L'Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico garantisce uno spazio di consulenza alle Istituzioni Scolastiche, alle Famiglie, alle Associazioni e alle persone interessate a vario titolo sulle tematiche relative all'integrazione e alla completa inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
3. L'Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico predisporre in proprio e si attiva per sostenere progetti innovativi, incrementare esperienze di integrazione inter-istituzionale e favorire la circolazione di buone prassi in merito all'integrazione e inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
4. L'Ufficio provvede al monitoraggio annuale del Servizio di Assistenza Specialistica Educativa rivolto alle scuole e alle famiglie per la valutazione di efficacia dell'intervento, approvando l'esito del monitoraggio con apposito atto dirigenziale.

Art. 10
Le Istituzioni Scolastiche

1. Sulla base delle disposizioni ministeriali le Istituzioni Scolastiche inseriscono nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto i criteri e le indicazioni per programmare e realizzare i percorsi per l'accoglienza, l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità.

2. Gli Istituti scolastici inoltre provvedono a:

- entro il 30 aprile inoltrare all'Ufficio Orientamento e Supporto Pedagogico le richieste di assistenza specialistica educativa, secondo quanto stabilito nell'art.4;

- nominare e comunicare agli uffici della Città Metropolitana un Docente referente per l'integrazione;

3. Il Consiglio di classe, sulla base della documentazione acquisita dal Gruppo di Lavoro sull'Handicap, con la partecipazione delle A.S.L., degli operatori degli Enti Locali, degli educatori, della famiglia dello studente, elabora il PEI .

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Metropolitan.